



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio VII

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0004101-P-18/02/2016



Via PEC

Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

Agenzia delle dogane e dei monopoli
dogane@pce.agenziadogane.it

E p.c.

Comando carabinieri NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

All'ufficio VIII
SEDE

OGGETTO: esportazione di farine di carne e ossa (PAT – proteine animali trasformate) derivate da ruminanti

Con le note n. 8211 del 11.4.2014, 19970 del 30.7.2015, 6098 del 10.3.2015, che si allegano in copia, sono state date a codesti Assessorati le istruzioni necessarie affinché l'esportazione di farine di carne derivate da NON ruminanti o di prodotti che le contengono (l'esportazione di farina di carne derivata da ruminanti o di prodotti che la contengono è tuttora vietata) fosse svolta nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, è pervenuta a questa Direzione Generale la documentazione relativa all'esportazione di farine di carne ed ossa provenienti da impianti italiani e, in particolar modo, diretta in Bangladesh.

In essa si riscontrano notevoli irregolarità. Le più frequenti sono:

- 1) I materiali esportati non sono accompagnati da certificati sanitari ufficiali ma esclusivamente da documenti commerciali. In alcuni casi i "certificati sanitari" presenti sono però rilasciati da un laboratorio privato e, pertanto, non possono essere considerati ufficiali;
- 2) Non viene specificata la specie da cui le farine derivano. Poiché, come sopra detto, l'esportazione di farine di ruminanti o di prodotti che le contengono è vietata, e su base documentale non si può escludere la presenza di PAT derivate da ruminanti, la partita non può essere esportata. Qualora l'Autorità doganale, nell'ambito dei controlli di propria

- competenza, riscontri la presenza di PAT senza l'indicazione della specie di provenienza, dispone il sequestro delle stesse;
- 3) il divieto di esportazione di PAT derivate da ruminanti permane anche se le farine sono destinate all'alimentazione del pollame o di animali di acquacoltura;
 - 4) In alcuni casi le proteine animali sono indicate come additivi (protein meal – animal feed additive) o petfood. Come ampiamente illustrato nella nota 8211 dell'11.04.2014, allegata, le proteine animali trasformate sono materia prima per mangimi, ai sensi del Regolamento (UE) 68/2013 e non petfood o altro.

Nel sottolineare che la responsabilità delle certificazioni sanitarie attiene esclusivamente alle autorità sanitarie competenti, si ribadisce a codesti Assessorati di porre la massima attenzione a tale problematica e informarne i servizi veterinari locali.

Si richiede inoltre all' Agenzia delle dogane e dei monopoli di continuare a prestare la preziosa collaborazione intensificando i controlli sulle farine di carne ed ossa in esportazione e di voler comunicare a questa Direzione Generale, nonché al Comando Carabinieri NAS che legge in copia, tutte le irregolarità riscontrate.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello

Direttore dell'ufficio VII

Dott. Carmelo Cicero – tel. 06/59946583

c.cicero@sanita.it

Referente del procedimento:

Donatella Capuano – tel. 06/59946864

d.capuano@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII EX DGSA – ALIMENTAZIONE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAF-I.5.h.g/3

0008211-11/04/2014-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome

e p.c.

Ufficio III DSVETOC
sede

OGGETTO: Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Scrivente, sulla classificazione delle proteine animali trasformate come petfood e ad alcune prassi improprie adottate da taluni operatori nazionali che esportano verso Paesi Terzi, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 un pet food è un qualsiasi alimento destinato ad animali da compagnia. Com'è noto, tale alimento può essere semplice o composto da almeno due materie prime per mangimi.

Inoltre, qualora questo alimento consista in o contenga ingredienti di origine animale, ricade nel campo di applicazione del Reg.(CE) 1069/2009 e del Reg.(UE) 142/2011.

La definizione che tali regolamenti danno di alimento per animali da compagnia è la seguente:

“alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare che:

a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e

b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;”

Le proteine animali trasformate, figurano come **materia prima per mangimi**, elencata nel catalogo di cui al Reg (UE) 68/2013 :

9.4.1	Proteine animali trasformate ⁽²⁾	Prodotto ottenuto per trattamento termico, essiccamento e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
-------	---	---	---

Una miscela di PAT differenti, ad esempio farina di pollo e suino, non deve essere definita mangime composto ma costituisce invece un mangime semplice/materia prima per mangimi.

La normativa vigente non vieta esplicitamente che una materia prima per mangimi possa essere destinata ad animali da compagnia, e diventi di conseguenza un alimento per animali da compagnia ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 .

A tal proposito, è frequente ritrovare sul mercato alcuni pet food in scatola (alimenti semplici), che sono composti esclusivamente da tonno o parti carnee. Essi tuttavia sono stati concepiti specificamente per gli animali da compagnia, per quanto riguarda palatabilità, modalità di somministrazione e fabbisogni nutrizionali.

Le PAT, non sono assimilabili a tali tipologie di mangimi semplici, poiché non sono state prodotte per l'assunzione diretta da parte dell'animale da compagnia, evenienza che risulterebbe peraltro difficile, senza l'aggiunta di acqua e di altri ingredienti, per esempio, alla farina di carne o di pesce.

Inoltre il Considerando 7 del Reg.(UE) 294/2013 che modifica il Reg.(UE) 142/2011, ribadisce chiaramente il concetto sopra esposto:

*“Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere **utilizzate come ingredienti** per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono **mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti** normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come **proteine animali trasformate**. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*In conformità all'allegato IV, parte III, punto E 2, del suddetto regolamento, **l'esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all'obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione**. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia.*

*Dato che è stato constatato **il rischio di un uso inappropriato delle norme sull'esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia**”.*

Pertanto il Regolamento (UE) 294/2013 ha modificato il Regolamento (UE) 142/2011 specificando la definizione di “alimento per animali da compagnia” come sopra riportato.

Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall'Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.

Si prega di voler diffondere il contenuto della presente nota e di voler fornire le necessarie istruzioni agli operatori nazionali interessati all'esportazione di PAT verso Paesi Terzi.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gaetana Ferri *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Laura Contu l.contu@sanita.it

Carmelo Cicero: c.cicero@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio VII DGSAF

Classifica I.5.h.g./2015/1

Ministero della Salute

DGSAF

0019970-P-30/07/2015



164096537

**REGIONI E
PROVINCE AUTONOME**
Assessorati alla Sanità
- Servizi Veterinari -
Trasmissione PEC

**P. I. F.
SEDI**
Trasmissione PEC

e, p.c.

AGENZIA DELLE DOGANE
Via Carucci, 71
00143 ROMA
Trasmissione PEC

**MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**
I.C.R.F.
Via 20 settembre, 20
00184 ROMA fax : 06 48 67 37
Trasmissione PEC

**COMANDO CARABINIERI PER
LA TUTELA DELLA SALUTE**
Via Gioacchino Rossini, 21
00198 ROMA fax : 06 80 79 252
carabinieri@pec.carabinieri.it

SIVEMP
Via Nizza 1100198 - Roma
Fax +39 06 88 48 446
sivemp@pec.it

ASSALZOO
Via Lovanio, 6
00198 ROMA fax : 06 85 41 641
assalzo@assalzo.it

ASSALCO
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA fax 06 69 29 54 05
assalco@assalco.it

A.I.S.A.
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO fax : +39 02 34565.457
aisa@federchimica.it

UNAITALIA
Via Torino, 146
00184 Roma
Fax: +39 06 45497540
unaitalia@unaitalia.com

ASSOLOGISTICA
Via Panama, 62
00198 ROMA fax 06 88 48 824
milano@assologistica.it

FEDERTRASPORTI
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA fax 06 68 68 595
confcooperative@confcooperative.it

FEDIT
Via Panama, 62
00198 ROMA fax 06.86398895
segreteria@fedit.it

**CONFARTIGIANATO
TRASPORTI**
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA fax 06/77079910
trasporti@confartigianato.it

C.I.M.
Via Conca d'oro, 30
00141 ROMA fax 06 87 18 60 78

SECRETARIATO GENERALE
Ex Ufficio III DSVETOC
SEDE

DGSAN – Uffici II, III, VIII
SEDE

DGSAF – Ufficio IV, VIII
SEDE

Oggetto : aggiornamento delle procedure per le importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi terzi.

La nota DGVA/III-XI-bis/28667 del 4/8/2006, ai punti 3.1 e 3.2 (paragrafo 3) e al paragrafo 4, tratta aspetti inerenti l'importazione e l'esportazione dei mangimi. Tali aspetti sono stati in seguito ripresi dalle note DGSA.VII/3298/P del 27/4/2007 e DGSA 5795 del 30/03/2010.

L'esperienza acquisita in materia di importazione e di esportazione di mangimi da e verso Paesi terzi, ha evidenziato la necessità di rivedere le attuali procedure, ed in special modo quelle relative all'esportazione di tali prodotti, che devono avvenire secondo criteri operativi aggiornati, al fine di

sostenere il libero commercio di mangimi sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette, nel rispetto dei principi di tracciabilità e con la garanzia di un'adeguata attività di controllo da parte delle autorità competenti.

Si ritiene inoltre che la notifica da parte dell'OSM (operatore del settore dei mangimi) esportatore attuata attraverso il modulo "Allegato 1 bis" della nota *DGSA 5795 del 30/03/2010* debba essere effettuata per l'esportazione di tutte le tipologie di **mangimi non conformi** alle norme EU, a prescindere dall'eventuale presenza di additivi.


Si ritiene quindi opportuna una revisione delle disposizioni fino ad ora emanate, in materia di importazione ed esportazione di mangimi al fine di consolidare e semplificare le procedure.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, l'Allegato alla presente nota sostituisce i punti 3.1 e 3.2, del paragrafo 3, e il paragrafo 4 della nota DGVA/III-XI-bis/28667 del 4/8/2006 e stralcia le note DGSA.VII/3298/P del 27/4/2007 e DGSA 5795 del 30/03/2010.

Tutto ciò premesso, si invitano le Autorità in indirizzo deputate ai controlli (PIF, Autorità doganali, Assessorati alla sanità e AA.SS.LL. ecc...) a voler verificare l'applicazione puntuale di quanto riportato nella presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)



Carmelo Cicero
c.cicero@sanita.it



3.1 IMPORTAZIONE DI ADDITIVI CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E, PREMISCELE DI ADDITIVI E MANGIMI CHE LI CONTENGONO

L'art. 15 del DPR 433/2001 dispone, al comma 9, che i prodotti fabbricati in stabilimenti di paesi terzi possono essere importati in Italia solo se lo stabilimento produttore del paese terzo dispone di **un rappresentante insediato all'interno della Comunità**. Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questo deve essere registrato come **intermediario**, ai sensi del Reg.(CE) n. 183/2005.

Egli dovrà inoltre, fornire una **dichiarazione, da inviare al Ministero della Salute** (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 2/2002, pubblicata nella G.U. del 23.07.2002) nella quale:

- a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa ed il paese terzo del fabbricante, nonché la propria ragione sociale, la partita IVA, la sede legale e la eventuale sede operativa (intesa anche come deposito o magazzino);
- b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti, secondo il prodotto in questione, all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) e d), ed all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 123, nonché all'allegato II del Reg. (CE) n. 183/2005.
- c) si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nella Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta.

Gli **additivi** presentati all'importazione devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n.1831/2003.

L'elenco degli additivi autorizzati è contenuto nel "**Registro comunitario degli additivi per mangimi**" di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n.1831/2003. Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

Per le informazioni non contenute in tale Registro (es. specie animale cui l'additivo è destinato, età massima dell'animale, tenore minimo e massimo dell'additivo, ecc...), occorre fare riferimento all' **Elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali**", pubblicato nella GUCE, serie C, n. 50 del 25 febbraio 2004, nonché ai successivi Regolamenti di autorizzazione dei singoli additivi.


Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi che li contengono, va principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti nelle premiscele o nei mangimi, non siano vietati. Va ricordato in proposito che dal 1° gennaio 2006 non è più consentito l'uso, come additivi per mangimi, di antibiotici (diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici) (art. 11 del Reg CE n.1831/2003).

a) tali proteine e prodotti siano destinati ad usi non vietati dall'articolo 7 e dall'allegato IV del Reg. CE 999/2001;


b) prima dell'esportazione, sia concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione Europea, e l'autorità competente del Paese Terzo d'importazione. Con tale accordo il Paese Terzo si impegna a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dall'articolo 7 e dall'allegato IV del Reg. CE 999/2001.

Si informa che, ad oggi, risulta stipulato solo l'accordo bilaterale con la Serbia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe Ruocco



Referenti del procedimento:


Carmelo Cicero – DGSAF Uff. VII
Email: c.cicero@sanita.it
Tel. 0659946583



Fabrizio Bertani – DGSAF Uff. III
Email: f.bertani@sanita.it
Tel. 06.5994.6186



Alessandra Di Sandro – DGSAF Uff. III
Email: a.disandro@sanita.it
Tel.
06. 59946796





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO III e UFFICIO VII
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0006098-P-10/03/2015



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
MIPAAF

Direzione generale dello sviluppo rurale
MIPAAF

Al Comando Carabinieri per la Sanità

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(dogane@pce.agenziadogane.it)

Associazioni di categoria
Indirizzi allegati

OGGETTO: Regolamento (CE) 999/2001: esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono, quali fertilizzanti organici e ammendanti ed alimenti per animali da compagnia.

Ai sensi del reg. (UE) 999/2001, capitolo V, sezione E, allegato IV, si ricorda che l'esportazione di proteine animali trasformate (PAT) derivate da animali ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata. Come chiarito dalla Commissione Europea in tale divieto ricadono anche i fertilizzanti organici e gli ammendanti di cui all'art. 32 del Reg. (CE) 1069/2009, contenenti PAT di ruminanti.

Tuttavia è ammessa l'esportazione di alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi quelli in scatola, che le contengono, solo se sono stati sottoposti ad adeguato trattamento ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione Europea (vedasi la nota allegata DSGSAF 8211 del 11 aprile 2014). L'esportazione delle PAT derivate da non ruminanti, e quindi anche dei fertilizzanti che le contengono, è autorizzata unicamente a condizione che:

ALLEGATO 2

Al P.I.F.⁽¹⁾ di

Alla A.S.L.⁽²⁾ n..... di
e, p.c.

Al Ministero della Salute
DGSAF – Ufficio VII
v. G.Ribotta 5
00144 Roma
e-mail dgsa@postacert.sanita.it

Alla Regione/Provincia autonoma

Oggetto: importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono conformi alle norme U.E.

Il sottoscritto⁽³⁾.....(o: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via.....e sede produttiva⁽⁴⁾ in..... via.....rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo⁽⁵⁾....., riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento (o registrato⁽⁶⁾ alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti⁽⁷⁾..... fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

dichiara

che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 183/2005. Si impegna altresì a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nel territorio dell'Unione Europea.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

Note:

- (1) indicare il PIF di entrata del prodotto
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico).

Ai fini dell'esportazione allega, ai sensi dell'art. 12 del Reg.(CE) n. 178/2003⁽⁹⁾ la documentazione ⁽¹⁰⁾:

- dichiarazione di accettazione esplicita, registrazione /autorizzazione del mangime nel Paese Terzo, disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel paese terzo, rilasciata dall'Ambasciata del Paese Terzo importatore, comprovante l'accettazione del mangime non conforme da parte dell'Autorità del Paese terzo interessato,

oppure, in alternativa alla documentazione sopra specificata, in caso di "mangimi non conformi per etichettatura:

- dichiarazione, sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla conformità dell'etichettatura alle disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel Paese terzo importatore.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

Note:

- (1) indicare la Dogana di uscita della merce da esportare
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (6) produzione, rilavorazione, intermediazione
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico)
- (8) data presumibile della spedizione nel paese terzo
- (9) l' articolo 12 del Reg.(CE) n. 178/2002 prevede al comma 1, che i mangimi esportati in un paese terzo *"...devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."* e continua, al comma 2, *"In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui i mangimi siano a rischio, detti mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere..i mangimi in questione sul mercato comunitario"*
- (10) in originale alla ASL competente e in copia al Ministero della Salute

ALLEGATO 1 Bis

Alla A.S.L.⁽²⁾ n..... di

e, p.c.

Alla Dogana⁽¹⁾ di.....

**Al Ministero della Salute
DGSAF – Ufficio VII
v. G.Ribotta 5
00144 Roma
e-mail dgsa@postacert.sanita.it**

Alla Regione/ Provincia autonoma

Oggetto: esportazione di mangimi non conformi alle norme U.E.

Il sottoscritto⁽³⁾, (o: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via..... e sede produttiva⁽⁴⁾ in..... via....., riconosciuto col n° di riconoscimento..... (o registrato⁽⁵⁾ alla Regione.....), in qualità di operatore del settore dei mangimi addetto all'attività di⁽⁶⁾, in relazione all'esportazione dei seguenti prodotti⁽⁷⁾.....

dichiara che i suddetti prodotti :

non sono conformi alle norme in vigore nell'Unione Europea per i seguenti motivi :

- **mangime non conforme per composizione :** *(specificare)*
- **mangime non conforme per etichettatura:** *(specificare)*

e si impegna pertanto a esportarli nel seguente paese terzo:in data⁽⁸⁾

- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico)
- (8) data presumibile della spedizione nel paese terzo
- (9) barrare la voce che non interessa
- (10) data presumibile dell'inizio delle lavorazioni
- (11) l' articolo 12 del Reg.(CE) n. 178/2002 prevede al comma 1, che i mangimi esportati in un paese terzo *"...devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."* e continua, al comma 2, *"In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui i mangimi siano a rischio, detti mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere..i mangimi in questione sul mercato comunitario"*
- (12) in originale alla ASL competente e in copia al Ministero della Salute

ALLEGATO 1

Al P.I.F.⁽¹⁾ di

Alla A.S.L.⁽²⁾ n..... di

e, p.c.

Al Ministero della Salute

DGSAF – Ufficio VII

v. G.Ribotta 5

00144 Roma

e-mail dgsa@postacert.sanita.it

Alla Regione/ Provincia autonoma

Oggetto: importazione di additivi, premisce di additivi e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.

Il sottoscritto⁽³⁾.....(o : rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via.....e sede produttiva⁽⁴⁾ in..... via.....rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo⁽⁵⁾....., riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento (o registrato⁽⁶⁾ alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti⁽⁷⁾..... fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

dichiara

che i suddetti prodotti *non sono conformi* alle norme in vigore nell'Unione Europea per i seguenti motivi.....

e si impegna pertanto a riesportarli nel seguente paese terzo: in data⁽⁸⁾.....senza sottoporli ad alcuna lavorazione / dopo averli sottoposti a successiva trasformazione⁽⁹⁾, che avrà inizio in data⁽¹⁰⁾ nel seguente stabilimento In tal caso l'azienda interessata si impegna a condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi.

Si impegna inoltre a garantire lo stoccaggio *separato* di tali prodotti non conformi e di tenerne una *registrazione separata* (registro di carico e scarico) relativa alla loro movimentazione rispetto a quella dei prodotti (conformi) di libera circolazione nell'U.E. .

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

Note:

(1) indicare il PIF di entrata del prodotto

Per completezza di informazione si rappresenta che, come specificato dal comma 2 del citato art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso con il paese terzo, i mangimi esportati nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

4.1 ESPORTAZIONI DI MANGIMI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E.

Gli OSM (produttori, condizionatori, intermediari) registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.183/2003, che intendono esportare mangimi non conformi nell'U.E. (destinati esclusivamente al mercato extracomunitario), devono segnalare alle autorità sanitarie competenti per territorio, la data di inizio e la data di termine della lavorazione (produttori e condizionatori).

La spedizione, dei mangimi non conformi, deve essere notificata alla Autorità Sanitaria Veterinaria locale, al Ministero della salute e alla Dogana di uscita tramite **il modulo di cui all'Allegato 1 bis**, affinché si possa esercitare un'opportuna vigilanza su tali prodotti non conformi.

Infatti tali mangimi devono essere inviati in vincolo sanitario direttamente dal luogo di produzione o di deposito al luogo di spedizione verso il paese terzo di destinazione finale (porti di imbarco, stazioni di confine, aeroporti).

Per l'esportazione verso paesi terzi di mangimi non conformi, sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile l'indicazione: **“PRODOTTO NON CONFORME – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E.”**.

Secondo l'art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, **l'esportatore di mangimi non conformi alle norme vigenti nell'U.E** deve esibire, a seconda dei casi:

- 1) **Mangime non conforme per composizione** (ad es: presenza di additivi non ammessi, altro): documentazione (dichiarazione di accettazione esplicita, registrazione /autorizzazione del mangime nel Paese Terzo, disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel paese terzo) in originale, o copia conforme all' originale, tramite l'Ambasciata del Paese Terzo importatore, comprovante l'accettazione del mangime non conforme da parte dell'Autorità del Paese terzo interessato.

- 2) **Mangime non conforme” per etichettatura:** (es: differente concentrazione di additivi ammessa nell'U.E., altro) l'esportatore può presentare, in alternativa alla documentazione richiesta nel caso 1), la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla conformità dell'etichettatura alle disposizioni di leggi, regolamenti, e norme in vigore nel Paese terzo importatore.

I prodotti non conformi alle norme U.E. devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento o deposito di destinazione.

Nel caso a), cioè prodotti non conformi importati per la lavorazione e successiva spedizione verso paesi terzi, l'azienda interessata è obbligata a detenere un registro separato di carico e scarico per tali prodotti non conformi, e deve provvedere ad immagazzinarli, condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi, per evitare problemi di contaminazione crociata, e deve integrare il piano relativo al "controllo di qualità", previsto dall'Allegato 2 del regolamento CE 183/2005, con apposita procedura.

4. ESPORTAZIONE DI MANGIMI

L'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, richiamato dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 183 del 2005, dispone che i mangimi esportati **devono essere conformi** alla normativa vigente nell'U.E. (conformità certificata dalla ASL competente a seguito di controllo ufficiale), salvo diversa indicazione delle autorità del paese terzo o diversa legislazione eventualmente in vigore in detto paese.

L'art. 25 del Reg. (CE) n. 183/2005 recita testualmente: " i mangimi, compresi i mangimi non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati ad essere immessi sul mercato di paesi terzi, devono soddisfare le disposizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002".

Tale articolo 12 prevede al comma 1:

- che "Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."

e continua :

- "In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui*omissis* i mangimi siano a rischio, detti mangimi possono essere esportati o riesportati qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere....*omissis* i mangimi in questione sul mercato comunitario".

Tali evenienze devono essere dimostrate dall'esportatore con idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente del paese terzo di destinazione, per il tramite della relativa Ambasciata.

Per l'importazione di prodotti *conformi* alle norme U.E gli importatori devono presentare una **dichiarazione al Ministero della Salute (vedi modulo "Allegato 2")** con la quale:

- a) indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- b) dichiarano che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 183/2005;
- c) si impegnano a tenere una registrazione dei prodotti che immettono in circolazione nella U.E. per conto dello Stabilimento del paese terzo che rappresentano.

3.2 IMPORTAZIONI DI ADDITIVI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E, NONCHÉ DI PREMISCELE E MANGIMI CHE LI CONTENGONO

Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la Circolare n. 614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002.

L'importazione di additivi, premiscele e mangimi che li contengono, *non conformi alle norme U.E.*, può essere autorizzata *esclusivamente*:

- a) **ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso paesi terzi;**
- b) **ai fini della successiva spedizione verso paesi terzi.**

Anche in questo caso è necessaria la presenza di un **rappresentante legale** insediato sul territorio della U.E., che deve effettuare la **dichiarazione** di cui all'art. 15, comma 9 del DPR 433/2001, richiamata al punto 3.1, così come previsto per le importazioni di mangimi "conformi". In tale dichiarazione l'interessato si impegna a garantire lo stoccaggio *separato* di tali prodotti non conformi e di tenerne una **registrazione separata** (registro di carico e scarico) relativa alla loro movimentazione rispetto a quella dei prodotti (conformi) di libera circolazione nell'U.E.

Pertanto, gli operatori del settore dei mangimi (OSM) regolarmente registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, che intendono importare i suddetti prodotti non conformi, devono darne comunicazione al PIF competente, e presentare al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – una **dichiarazione (vedi modulo "Allegato 1")** con la quale:

- indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- si impegnano a riesportare i prodotti non conformi, tal quali e/o dopo opportuna lavorazione.

Sugli imballaggi, e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile l'indicazione: "PRODOTTO NON CONFORME – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E."